



COMUNE DI FORLÌ

VICE COMANDANTE

ORDINANZA SINDACALE N. 40 del 30/10/2025

**OGGETTO:DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI E DI BOMBOLETTE
CONTENENTI SCHIUMA DA BARBA E DI QUALSIASI ALTRO OGGETTO, AL FINE
DI ARRECARE DISTURBO E DANNI A PERSONE E COSE IN OCCASIONE DELLA
FESTA DI HALLOWEEN VENERDI, 31 OTTOBRE 2025 .**

II SINDACO

PREMESSO che nella giornata di venerdì 31 ottobre 2025 è in previsione lo svolgimento della festa di Halloween nei quartieri e nel centro cittadino di Forlì;

CONSIDERATO che in occasione di questa manifestazione sono diffusi giochi e scherzi consistenti nello spruzzare prodotti schiumogeni (es. schiuma da barba) ovvero lanciare uova, farina talco ed altre sostanze nocive e/o irritanti, con coinvolgimento di passanti, veicoli in transito e imbrattamento di beni pubblici e privati;

CONSIDERATO altresì che è consuetudine diffusa l'impiego di prodotti pirotecnici, così da provocare reclami da parte di molti cittadini per il disturbo che arrecano alla collettività e talvolta, anche per i danni che conseguono al loro utilizzo atteso che seppure trattasi di prodotti di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rispetto rigoroso delle regole precauzionali previste, e che utilizzatori di detti prodotti risultano essere, molto spesso, soggetti minorenni che più facilmente sono indotti a non osservare le misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danno a se stessi, alle persone, agli animali e alle cose;

RILEVATO che l'utilizzo di petardi, botti, artifici esplodenti e/o rumorosi di ogni genere, provoca conseguenze negative anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e investimento, con la messa in pericolo della circolazione stradale;

CONSIDERATO:

- che tali comportamenti possono turbare l'ordinato svolgimento della vita cittadina creando pericolo per l'incolumità delle persone e il benessere degli animali sottoponendoli a inutili eventi traumatici e di disturbo;
- che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 05.08.2008 “per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

DATO ATTO, pertanto, che è necessario regolamentare l'impiego dei sopra citati prodotti nelle aree in cui le feste per Halloween avranno luogo ivi comprese le aree limitrofe, mediante un provvedimento idoneo a contenere queste situazioni di disturbo, pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose che creano particolare allarme nei cittadini, anche al fine di facilitare l'intervento diretto della Polizia Locale e delle Forze di Polizia, consentendo un'immediata sanzione, fermo restando l'avvio dell'iter per quanto eventualmente previsto in sede penale;

Rilevato che l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;

Visto l'art. 57 del R.D. 18.06.1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

Vista la L.R. Del 04.12.2003, n. 24, recante la disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, che all'art.11, comma 3, stabilisce che “i Comuni esercitano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale”;

VISTA la Legge 24.11. 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 7-bis Sanzioni Amministrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RICHIAMATI:

- l'art. 15, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e successive modificazioni;
- l'art. 9 del vigente Regolamento di Polizia Urbana recante "Uso dei prodotti pirotecnici"
- l'art. 28 lettera o del vigente Regolamento di Polizia Urbana che recita "*sul suolo pubblico è vietato deturpare, con scritte o disegni, o imbrattare, monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati, che affacciano sulla pubblica via*";

Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la civile convivenza e per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio:

nella giornata di VENERDI' 31 OTTOBRE 2025 IN AREE E STRADE PUBBLICHE, APERTE AL PUBBLICO O DI USO PUBBLICO DEL COMUNE DI FORLÌ, È VIETATO MANEGGIARE E FAR USO DI BOMBOLETTE SPRAY CONTENENTI SCHIUMA DA BARBA O ALTRE SOSTANZE NOCIVE O IRRITANTI, E DI PORRE IN ESSERE AZIONI CONSISTENTI NEL LANCIARE UOVA, FARINA O TALCO O QUALUNQUE ALTRO OGGETTO O MATERIALE, AL FINE DI ARRECARRE DISTURBO ALLE PERSONE O DI IMBRATTARE E DANNEGGIARE I BENI PUBBLICI O PRIVATI. E' VIETATO ALTRESÌ DI FARE USO DI PRODOTTI PIROTECNICI, ANCHE DI LIBERA VENDITA, CHE POSSONO ARRECARRE SITUAZIONI DI MOLESTIA O DISTURBO, OVVERO POSSONO CAUSARE SITUAZIONI DI DISAGIO, DI PERICOLO E DI DANNO ALLE PERSONE, AGLI ANIMALI O ALLE COSE.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento del Comune di Forlì per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59, in data 25/09/2018, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00 - pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione pari ad € 150,00 - oltre alle eventuali spese di procedimento.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere la violazione, pure se legittimamente detenute, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Di dare idonea divulgazione al presente provvedimento mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune, a mezzo stampa e mediante trasmissione su pannelli a messaggio variabile.

La Polizia Locale nonché le Forze dell'Ordine, sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza ha validità dalle ore 13.00 del giorno 31 ottobre 2025 alle ore 08:00 del giorno 1 novembre 2025 NEI SITI INDICATI NEL DISPOSITIVO e viene preventivamente comunicata al Sig. Prefetto di Forlì – Cesena ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 54 del T.U.EE.LL., anche si fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

COMUNICA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Forlì – Cesena entro 30 giorni ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1199. E' altresì ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro

60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034.

Il Sindaco

Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente